

S.I.A.B.
SOCIETA' ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA
Riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
(art.3 - Legge 56/89)
Affiliata all' International Institute for Bioenergetic Analysis di New York
fondato da Alexander Lowen
Via Magna Grecia 128 int. 2 00183 Roma - Tel.fax 06 70450819
Cod. Fisc. 97016260586 - P.IVA 02152051005
www.siab-online.it - mail@siab-online.it

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia S.I.A.B. – Società Italiana di Analisi Bioenergetica, con sede in Roma – via Magna Grecia 128, codice fiscale 97016260586, partita IVA 02152051005, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Maria Moselli, nata a Napoli , il 2/02/1957, (C.F. MSLMRA57B42F839H),

E

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con sede legale in Sassari, Viale San Pietro n. 10– 07100 Sassari, P.I 02268260904 nella persona del suo rappresentante legale, Commissario Straordinario f.f. Dott Antonio Lorenzo Spano, Sito web: www.aousassari.it

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa e il numero massimo degli allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1

- L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari assicura all’interno dei propri Servizi l’espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l’acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell’Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche le funzioni di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 1 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART.2

- All’attività di tirocinio di cui all’articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all’esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART.3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l’attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall’Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di presenza all’interno della struttura ospitante;
 - d. le strutture dell’Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, ect.), con specifica finalizzazione dell’attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART.4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy;

ART.5

- L’Istituto di specializzazione in psicoterapia S.I.A.B. assicura che, nell’espletamento dell’attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro eventuali rischi derivati dall’espletamento del tirocinio;
- l’invio delle relative polizze assicurative all’Azienda/Ente ospitante è propedeutica all’inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART.6

La Convenzione avrà decorrenza dal 01.04.2021 e fino al 31.03.2025 con esplicita esclusione di rinnovo tacito.

ART.7

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART.8

- Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, con imposta di bollo a carico del contraente privato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972.
- Le spese di registrazione saranno a carico della SIAB;

Letto, approvato e sottoscritto

Sassari data

Rappresentante Legale

Istituto di specializzazione in psicoterapia

Rappresentante Legale

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari